

Comitato Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro

Principali provvedimenti nazionali - normativi
e amministrativi - adottati in risposta
all'emergenza COVID-19



02 aprile 2020

Il Governo italiano, a seguito dell'emergenza COVID-19, ha adottato un serie di provvedimenti [cfr. <http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968>] per la gestione dell'emergenza, nel seguito descritti in sintesi.

Fase iniziale di normazione

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus (2019-nCoV), nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.

Il Governo con Ordinanza del Ministero della Salute ha disposto specifiche misure di sorveglianza sanitaria per tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto dalle aree interessate dalla trasmissione del nuovo Coronavirus, nonché per compagnie aeree e gestori degli scali aeroportuali (cfr. Ordinanza del Ministero della Salute 25 gennaio 2020 in GU n. 21 del 27 gennaio 2020).

In seguito, il 30 gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina come emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Lo stesso giorno sono stati riscontrati i primi due casi di contagio in Italia.

Il Governo italiano ha pertanto:

- I. deciso la sospensione di tutti i voli da e per la Cina su disposizione delle Autorità sanitarie nazionali (cfr. Ordinanza del Ministero della Salute in GU n. 26 del 01 febbraio 2020);
- II. deliberato lo stato d'emergenza, per la durata di sei mesi, secondo la normativa vigente, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile e lo stanziamento dei fondi necessari all'attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di "Emergenza internazionale di salute pubblica" da parte dell'OMS (Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 – G.U. 26 del 01 febbraio 2020)

Ne sono conseguite ordinanze della Protezione Civile e la costituzione di unità operative speciali sotto il coordinamento dell'Unità di Crisi per attuare le procedure di volta in volta previste.

Il 21 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha adottato un'Ordinanza recante nuove misure di quarantena obbligatoria e sorveglianza attiva, che prevede misure di isolamento quarantenario obbligatorio per i contatti stretti con un caso risultato positivo, e dispone la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio nei precedenti 14 giorni, con obbligo di segnalazione da parte del soggetto interessato alle autorità sanitarie locali (cfr. Ordinanza Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 - G.U. 44 del 22 febbraio 2020).

Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e gli atti successivi

Il 23 febbraio 2020, in seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge (cfr. Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 – G.U. 45

del 23 febbraio 2020) per introdurre misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Il decreto ha terminato l'iter di conversione il 4 marzo 2020 e la legge di conversione è stata pubblicata in G.U. n. 61 del 9 marzo 2020, Legge 5 marzo 2020 n. 13. È stato successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, salvo specifiche previsioni in materia di inadempimenti contrattuali (art. 3 comma 6-bis) e disposizioni finanziarie per la sua copertura economica (art.4).

In attuazione del Decreto Legge è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio (cfr. Dpcm 23 febbraio 2020 – G.U. 45 del 23 febbraio 2020). Per le zone coinvolte il Ministero dell'Economia e Finanze ha adottato anche un proprio decreto per la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati (cfr. Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020 – G.U. n. 48 del 26 febbraio 2020).

Il 25 febbraio 2020 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha esteso alcune misure del Decreto Legge n. 6/2020 ad altri Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte e introdotto prime misure di contenimento del contagio per l'intero territorio nazionale (cfr. Dpcm 25 febbraio 2020 – G.U. 47 del 25 febbraio 2020).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta il 1° marzo 2020 un Decreto di ulteriore attuazione delle disposizioni del Decreto Legge 6/2020, per prorogare alcune delle misure già in precedenza disposte per Comuni e Province specificatamente individuati, nonché per disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi (cfr. Dpcm 01 marzo 2020 – G.U. 52 del 1° marzo 2020).

Il Dpcm 1° marzo 2020 è stato efficace dal 2 all'8 marzo 2020. Dal 2 marzo hanno cessato di produrre effetti entrambi i Dpcm del 23 e 25 febbraio.

Il 4 marzo 2020 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (cfr. Dpcm 4 marzo 2020 – G.U. n. 55 del 4 marzo 2020) che introduce integralmente misure per l'intero territorio nazionale, in vigore fino al 3 aprile 2020 e riguardanti il contrasto ed il contenimento del contagio, tra le quali:

- a) la sospensione di congressi, riunioni e meeting per chi operi, tra l'altro, in servizi di pubblica utilità [art. 1, comma 1, lettera a)]
- b) la sospensione di eventi svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [art. 1, comma 1, lettera b)]
- c) la sospensione in tutta Italia delle attività didattiche negli istituti scolastici e nelle università dal 5 al 15 marzo [art. 1, comma 1, lettera d)]
- d) l'applicazione delle modalità di c.d. "smart working" nella gestione dei rapporti di lavoro [art. 1, comma 1, lettera n)]

Il Dpcm 1° marzo 2020 e il Dpcm 4 marzo 2020 hanno cessato di produrre effetti in seguito all'adozione del Dpcm 8 marzo 2020.

Inoltre, la loro cessazione è stata confermata a seguito dell'abrogazione del Decreto Legge 6/2020, fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti emanati nel periodo di validità del decreto legge citato.

I Decreti Legge n. 9 del 2 marzo 2020, n. 11 dell'8 marzo 2020, n. 14 del 9 marzo 2020 e gli atti successivi

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge che dispone prime misure di sostegno economico e finanziario per famiglie, lavoratori e imprese per le difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica (cfr. Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 – G.U. 53 del 2 marzo 2020).

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre deliberato un ulteriore stanziamento, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi di protezione civile relativi al contenimento e al contrasto della diffusione del virus (cfr. Delibera 5 marzo 2020 – G.U. n. 57 del 6 marzo 2020).

Il 6 marzo il Consiglio dei Ministri interviene con Decreto Legge per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, posticipando tra l'altro le udienze e sospendendo i termini di tutti i procedimenti (cfr. Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020 – G.U. 60 dell'8 marzo 2020).

Successivamente il Presidente del Consiglio ha firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (cfr. Dpcm 8 marzo 2020 – G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020) in attuazione del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6. Il Dpcm prevede, tra l'altro, limiti ad *“ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori”* ricadenti in Comuni e Regioni indicate, nonché la sospensione di molteplici attività che possano comportare assembramenti in tutta Italia, misure specifiche in capo a soggetti sottoposti a misura di quarantena e ulteriori misure per tutto il territorio nazionale. Con l'entrata in vigore (8 marzo 2020) del Dpcm cessano di produrre effetti i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

A valle dell'adozione di questo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un'Ordinanza interpretativo/applicativa, (cfr. OCDPC n. 646 dell'8 marzo 2020 – G.U. n. 61 del 9 marzo 2020). L'Ordinanza chiarisce che le limitazioni alla circolazione si applicano alle sole persone fisiche e non al *“transito di trasporto e merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone”* in quarantena. Evidenzia che alle persone fisiche è consentito lo spostamento per *“motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute”*.

Sempre domenica 8 marzo 2020 il Ministro dell'Interno ha adottato una Direttiva ai prefetti (Direttiva 14606 del 08 marzo 2020) per l'attuazione dei controlli nelle *“aree a contenimento rafforzato”*, che tra l'altro contiene indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori *“a*

contenimento rafforzato”, per le quali *“gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus”*.

Il 09 marzo 2020, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (cfr. Dpcm 09 marzo 2020 – G.U. n. 62 del 9 marzo 2020) che estende le limitazioni agli spostamenti previste dal precedente Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Con una specifica adozione, il Consiglio dei Ministri approva uno specifico Decreto Legge per potenziare il Servizio sanitario nazionale, disponendo misure straordinarie di assunzione e reclutamento di personale, medici, specializzandi, e rideterminando i piani di fabbisogno e le funzioni del Ministero della Salute (cfr. Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 – G.U. 62 del 9 marzo 2020).

L'11 marzo 2020, su proposta del Ministro della Salute e sentiti gli altri Ministri competenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11, recante nuove misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica valide per l'intero territorio nazionale (cfr. Dpcm 11 marzo 2020 – G.U. 64 dell'11 marzo 2020).

In particolare sospende la maggior parte delle attività commerciali al dettaglio, di ristorazione, di servizi alla persona. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie già emanate, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, e le filiere che ne forniscono beni e servizi. È prevista la possibilità di programmare e ridurre i servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, aereo e marittimo. Le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Con specifico riferimento alle attività produttive e alle attività professionali, il Dpcm 11 marzo 2020 raccomanda che:

1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
4. si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,

con adozione di strumenti di protezione individuale;

5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
6. per le sole attività produttive si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
7. si favoriscano, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
8. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo del lavoro agile.

Le disposizioni producono effetto dal 12 al 25 marzo 2020. Le misure di cui al Dpcm 8 marzo 2020 e al Dpcm 9 marzo 2020 cessano di produrre effetti solo qualora incompatibili con il nuovo Dpcm 11 marzo.

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e gli atti successivi

In data 16 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge denominato “#CuraItalia” recante le nuove misure di carattere economico e finanziario a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica sull'economia (cfr. Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – G.U. 70 del 17 marzo 2020).

Il 18 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha fornito con circolare n. 1425 nuove indicazioni per l'attuazione dei combinati disposti dei Dpcm 8 e 9 marzo 2020, aggiornando il modello da utilizzare per le autodichiarazioni con cui attestare la sussistenza delle situazioni che consentono di spostarsi al di fuori della propria abitazione.

Successivamente in data 22 marzo è stata adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno una nuova ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020

Il 22 marzo 2020, su proposta del Ministro della Salute, il Presidente del Consiglio ha firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo recante nuove per il contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale (cfr. DPCM 22 marzo 2020 – G.U. 76 del 22 marzo 2020). Il Decreto sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle individuate tramite Codice ATECO nell'Allegato del DPCM stesso. Tra queste rientra la "Fornitura di Energia Elettrica, Gas, Vapore, Aria Condizionata" (codice ATECO 35) che comprende produzione, distribuzione e commercio di energia elettrica ed altre attività svolte nel settore. Sono inoltre comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla Legge n.146/1990 sul diritto di sciopero. Restano sempre consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle suddette attività esentate dalla sospensione, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l'attività produttiva. Il Prefetto può

sospendere le predette attività qualora ritenga non sussistano le condizioni di funzionalità.

Le disposizioni del Dpcm producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Si applicano cumulativamente a quelle del precedente Dpcm 11 marzo 2020, la cui efficacia viene prorogata dal 25 marzo al 3 aprile 2020.

Alla luce del DPCM 22 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha diramato una nuova circolare per fornire indicazioni ai prefetti sui principali contenuti del Decreto. Oltre a ribadire il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, interviene riguardo alla gestione delle comunicazioni necessarie alla prosecuzione delle attività funzionali per le filiere produttive non soggette a sospensione. A questo proposito, specifica che spetta al Prefetto una valutazione sulla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all'esito della quale potrà disporre la sospensione dell'attività non considerata funzionale. I Prefetti possono avvalersi del contributo specialistico di qualificati soggetti istituzionali, chiamati a fornire idonei elementi atti a consolidare l'impianto del provvedimento sospensivo. I prefetti possono avviare interlocuzioni con gli uffici delle Regioni, con le Camere di Commercio e con altri organismi presenti sul territorio in vista di una preliminare ricognizione dei siti produttivi relativi ad attività potenzialmente interessate. Particolarmente utili, sottolinea la circolare, appositi modelli di comunicazione che gli operatori interessati possono utilizzare.

Il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e gli atti successivi

Il Consiglio dei Ministri si è riunito in data 24 marzo 2020 ed ha approvato il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 (cfr. G.U. 79 del 25 marzo 2020) recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto prevede che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L'applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l'adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

È previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni,

esclusivamente negli ambiti di propria competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Le ordinanze locali ancora vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.

Il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 abroga inoltre il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione dell'articolo 3 comma 6-bis in materia ritardi o inadempimenti contrattuali, e dell'art.4 recante le disposizioni finanziarie per la copertura economica delle disposizioni del decreto stesso.

Il 25 marzo 2020 con Decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico è stato modificato il Dpcm 22 marzo 2020 aggiornando l'elenco dei codici ATECO in modo da consentire, a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali, la maggior integrazione delle filiere già interessate dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, nonché la sospensione delle attività non ritenute essenziali (cfr. Decreto Ministero Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 – GU n. 80 del 26 marzo 2020).

Nella medesima data il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (Comitato ETS) ha adottato la Deliberazione n. 44/2020 inerente le modalità per la predisposizione e la trasmissione della comunicazione annuale delle emissioni, da inviare entro il 31 marzo 2020 per l'anno 2019. La Delibera prevede che per le attività oggetto di sospensione, in quanto non individuate nell'Elenco dei codici ATECO di cui al Dpcm 22 marzo 2020, il termine entro cui adempiere all'obbligo di comunicazione è posticipato al 13 aprile 2020.

Per le attività non sospese in quanto ricadenti nel predetto Elenco, l'adempimento dell'obbligo può avvenire secondo modalità semplificate (invio del modello per la comunicazione delle emissioni e della dichiarazione di verifica tramite mail), restando fermo l'obbligo di integrare tale comunicazione secondo le modalità ordinarie entro il 13 aprile 2020.

La Segreteria infrastrutture critiche dell'Ufficio del Consigliere Militare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito in data 26 marzo 2020, in considerazione della necessità di garantire i servizi essenziali erogati dalle infrastrutture critiche, i principi precauzionali, estratti dalle migliori pratiche di settore, cui gli Operatori di infrastrutture critiche sono tenuti ad adeguarsi - in assenza di specifiche indicazioni emanate dai Ministeri di riferimento - per il contenimento e il contrasto del contagio, assicurando al contempo la continuità dell'erogazione dei servizi essenziali, l'operatività degli impianti e la sicurezza del personale coinvolto.

Con una Nota del 31 marzo 2020, n. 6942, è intervenuto anche il Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla continuità della fornitura dei servizi energetici essenziali e filiere associate, alla luce del Dpcm 22 marzo di sospensione di tutte le attività produttive industriali

e commerciali ad eccezione di quelle individuate tramite Codice ATECO. Richiamando anche la precedente Nota del 13 marzo 2020 relativa al mantenimento in esercizio operativo delle centrali di produzione di energia elettrica, il Ministero sottolinea nuovamente l'importanza che gli operatori del settore garantiscano la continuità e la disponibilità del servizio in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per i lavoratori, e richiede in particolare a tutti gli operatori di proseguire regolarmente nel servizio di erogazione, sospendendo al contempo le attività non essenziali e assicurando comunque il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie in vigore. Elenca tra l'altro le attività ritenute indispensabili alla continuità della fornitura e alla sicurezza ed esemplifica alcune attività strumentali delle filiere associate ai servizi energetici essenziali e di pubblica utilità.

La Commissione Europea il 30 marzo 2020 con Comunicazione 2020/2050 ha aggiornato le proprie linee guida sulla restrizione temporanea ai viaggiatori, indirizzate alle autorità di frontiera per armonizzare la restrizione temporanea alle frontiere, regolando i criteri per rifiutare l'ingresso, controlli in uscita e transito dei cittadini UE e Schengen. Con comunicazione 2020/2051 ha aggiornato le linee guida per garantire la libera circolazione dei lavoratori essenziali per garantire, nel rispetto delle esigenze dei controlli di frontiera per il contenimento dell'emergenza sanitaria, la possibilità per determinati lavoratori di raggiungere il proprio luogo di lavoro e di residenza. In particolare per i lavoratori essenziali il testo identifica una serie di lavoratori che esercitano attività critiche e per i quali è considerata essenziale la libera circolazione nell'UE; l'elenco non è da ritenersi esaustivo e la Commissione sollecita gli Stati membri a stabilire specifiche procedure per garantire un passaggio agevole per questi lavoratori frontalieri. Per i lavoratori frontalieri gli Stati membri devono consentire loro di continuare ad attraversare le frontiere se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante; gli Stati membri devono trattare i lavoratori transfrontalieri e i lavoratori nazionali in allo stesso modo.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020

Il 1° aprile 2020, su proposta del Ministro della Salute, sentiti gli altri dicasteri competenti, il Presidente del Consiglio ha firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga a far data dal 4 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico su tutto il territorio nazionale (cfr. DPCM 01 aprile 2020 – G.U. 88 del 2 aprile 2020). In particolare, l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 (sulle limitazioni agli spostamenti anche infracomunali) e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (sulla sorveglianza sanitaria per chi fa ingresso nel territorio nazionale) è prorogata fino al 13 aprile 2020.



Nel medesimo arco temporale dall'inizio dell'emergenza sono stati adottati numerosi atti amministrativi, tra gli altri in particolare dell'Autorità di regolazione, del Ministero della Salute

e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le disposizioni emanate dal Ministero della Salute, sotto forma di circolari, contengono, tra le altre, indicazioni sulla gestione dei casi di COVID-19. Nelle circolari sono stati aggiornati aspetti specifici quali la definizione di “contatto stretto”, le precauzioni da adottare per il trattamento di casi di persone contagiate, le indicazioni al medico competente.

L’Arera è intervenuta in supporto sia dei consumatori, rinviando le procedure di distacco per morosità e prolungando i termini di rinnovo dei bonus sociali nazionali, sia delle imprese del settore stabilendo un differimento di numerosi adempimenti obbligatori per gli operatori.

Il MiSE ha diramato alcune indicazioni per il mantenimento in esercizio degli impianti di produzione di energia.

Nel medesimo arco temporale dall’inizio dell’emergenza dalle Regioni sono stati adottati numerosi atti per fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale derivante dalla COVID-19.

I provvedimenti regionali si sono rivolti, in particolare modo, a regolare, in modo molto differente tra di loro, le possibilità di spostamento sul territorio regionale o provinciale.



Elenco 1a – Principali provvedimenti di interesse adottati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19

Elenco 1b - Principali atti amministrativi di interesse adottati in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19

Elenco 2 – Principali provvedimenti di interesse adottati dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19



Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia, rappresentando e tutelando i loro interessi in Italia e in Europa.

Oggi Elettricità Futura conta 600 operatori con impianti su tutto il territorio nazionale, numeri che la rendono punto di riferimento per l'intero comparto elettrico.

Elettricità Futura è associata a:



eurelectric



Wind
EUROPE



RES
MEDI

FREE
coordinamento

MOTUS E



Piazza Alessandria, 24 - 00198 Roma

Via G.B. Pergolesi, 27 - 20124 Milano

T +39 06 8537281

www.elettricitafutura.it

info@elettricitafutura.it

